



REPUBBLICA ITALIANA

28881-20

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

MIRELLA CERVADORO  
LUIGI AGOSTINACCHIO  
GIUSEPPE COSCIONI  
FABIO DI PISA  
ANTONIO SARACO

- Presidente -

Sent. n. sez. 893/2020

UP - 09/07/2020

R.G.N. 17035/2019

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

(omissis)

avverso la sentenza del 08/11/2018 della CORTE APPELLO di CATANZARO

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA il quale ha concluso per l' inammissibilità dei ricorsi;

udito il difensore degli imputati il quale ha concluso per l' accoglimento dei ricorsi

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza in data 8 Novembre 2018 la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza emessa in data 16 Giugno 2016 dal Tribunale di Cosenza in forza della quale <sup>(omissis)</sup> (omissis) e (omissis) erano stati condannati per il reato di usura continuata in danno di (omissis), rideterminando il trattamento sanzionatorio.

2. Avverso detta pronunzia propongono ricorsi per Cassazione entrambi gli imputati.

2.1. (omissis), a mezzo difensore di fiducia, deduce con un unico motivo, articolato in più censure, violazione ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 533 e 546 cod. proc. pen. nonché 110 e 644 cod. pen.

Lamenta che la corte territoriale, non esaminando in alcun modo gli specifici motivi di gravame proposti, aveva confermato la sentenza di primo grado, con motivazione meramente apparente, ritenendo attendibili le dichiarazioni della persona offesa (omissis) sebbene incongruenti, prive di adeguati riscontri probatori ed idonee a fornire gli elementi necessari per la ricostruzione delle ipotesi di reato contestata.

Rileva, ancora, che la corte di appello aveva travisato il contenuto delle dichiarazioni della sorella della persona offesa (omissis) nonché dei testi (omissis) e (omissis) ed aveva ommesso di valutare le specifiche contestazioni relative alla valenza del materiale captativo.

Osserva che la motivazione era gravemente carente e lacunosa in punto di ritenuta configurabilità del reato di usura difettando ogni dimostrazione dell' ammontare del prestito nonché dell' entità degli interessi corrisposti dovendosi, al più, ritenere sussistente l' ipotesi delittuosa di cui all' art. 393 cod. pen. e che, in ogni caso, difettava la prova di un concorso consapevole della (omissis) nella condotta usuraria del coimputato (omissis), avendo la corte di appello, anche sul punto, travisato le dichiarazioni della persona offesa.

2.2. (omissis), a mezzo difensore di fiducia, deduce due motivi:

a. violazione ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 533 e 546 cod. proc. pen. nonché 110 e 644 cod. pen.

Nel formulare delle censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle proposte dalla coimputata (omissis) con il proprio ricorso assume che mancava la prova di una condotta qualificabile ai sensi dell' art. 644 cod. pen., rilevando, anch' egli, che le dichiarazioni della persona offesa non erano attendibili e non avevano trovato alcun elemento di riscontro;

b. violazione ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 546 cod. proc. pen. nonché 133 e 163 cod. pen.

Lamenta che la corte di appello, del tutto erroneamente, aveva negato il beneficio della sospensione condizionale della pena affermando che il (omissis) aveva già goduto dei benefici incorrendo in errore in quanto lo stesso all' epoca dei fatti ed a tutt' oggi risultava incensurato.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Entrambi i ricorsi sono da ritenere inammissibili per le ragioni appresso specificate.

2. Osserva il collegio che le censure formulate dalla (omissis) con il proprio ricorso nonché dal (omissis) con il primo motivo del ricorso - censure da esaminare congiuntamente in quanto fra loro sostanzialmente sovrapponibili - sono tutte manifestamente infondate



apparendo la motivazione della sentenza impugnata congrua, adeguata e del tutto coerente con gli evidenziati elementi fattuali sicché dette censure, da considerare una mera e tralattica riproposizione delle medesime tesi difensive disattese in entrambi i giudizi di merito, devono essere ritenute inammissibili in quanto surrettiziamente tese ad ottenere una nuova rivalutazione del merito.

2.1. In ordine alla lamentata violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese il Collegio non può che riaffermarsi quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. *ex multis* Cass. N. 443 del 2004 Rv. 230899, N. 3348 del 2004 Rv. 227493, N. 8382 del 2008 Rv. 239342, N. 7667 del 2015 Rv. 262575). In sintesi il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Costituisce, infine, principio incontrovertito nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. *ex plurimis* Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass. SSUU n. 41461 del 2012 Rv. 253214; n. 1666/2015 Rv. 261730).

2.3. Nel caso di specie i giudici di merito hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dalla persona offesa (omissis) (omissis) erano da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili in quanto avevano



trovato significativi elementi di convergenza negli altri dati investigativi e probatori ed, in particolare, nella dichiarazioni della sorella della persona offesa (omissis) la quale aveva assistito ad una telefonata nel corso della quale il (omissis) aveva minacciato la persona offesa che in caso di manca restituzione del prestito le avrebbe bruciato la macchina, nelle conversazioni registrate dalla predetta e nella documentazione acquisita (un biglietto in cui erano annotati i conteggi delle somme da restituire), precisando pure che tali dati probatori non risultavano per nulla inficiati dalla dichiarazioni dei testi a discarico i quali non risultavano avere avuto una diretta contezza dei fatti.

In ordine alla contestazione formulata da entrambi i ricorrenti circa la erronea interpretazione di talune dichiarazioni testimoniali va osservato che la stessa non coglie in alcun modo nel segno.

Invero la prova dichiarativa per sua stessa natura essa è scandita da significati non univoci: infatti, salvi i casi limite in cui l'oggetto della deposizione sia del tutto definito o attenga alla proposizione di un dato storico assolutamente semplice e non opinabile, ogni narrazione è sempre frutto di una percezione soggettiva del dichiarante anche se concerne fatti di cui abbia scienza diretta; ne consegue che il giudice di merito, nel valutare i contenuti della deposizione testimoniale, è sempre chiamato ad effettuare una indagine complessa.

Dunque, il giudice di legittimità, per poter esprimere un eventuale giudizio sulla completezza, logicità e non contraddittorietà della motivazione in rapporto all'apprezzamento di fatto di una fonte testimoniale, dovrebbe avere contezza dell'intero compendio probatorio raccolto fino al momento della decisione, sulla base del quale svolgere l'analisi comparativa attinente alla decisività o non della fonte testimoniale e dell'incidenza causale della stessa nell'iter decisionale del giudice di merito, il che è ovviamente impraticabile in rapporto alla natura del giudizio di legittimità. Tale analisi comparativa, preclusa davanti alla Corte Suprema, non potrebbe neppure essere surrogata dalla circostanza per cui il testo della pronuncia impugnata non rechi menzione (neppure per interpretarne od escluderne il valore dimostrativo) di talune delle testimonianze evocate dalla difesa dell'imputato: anche in tale evenienza, infatti, qualsiasi apprezzamento imporrebbe la conoscenza dell'intero quadro delle emergenze probatorie, cioè di tutti gli atti processuali (non ostensibili al giudice di legittimità). Nè gioverebbe all' odierno ricorrente intendere le summenzionate censure come denunce di travisamento dei fatti o delle prove: il travisamento dei fatti, com'è noto, proprio perché attiene alla generale ricostruzione della vicenda alla luce delle acquisizioni processuali e perché richiede una reiterazione dell'esperienza conoscitiva dei giudici di merito mediante accesso diretto e completo a tutti gli atti processuali, non può dedursi come vizio neppure alla luce del nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. n. 46 del 2006 (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018 - dep. 02/05/2018, Ferri, Rv. 27321701). Quanto alla denuncia di travisamento della prova, è pur vero che questa Corte Suprema, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), si limita a prendere in esame gli elementi di prova indicati in ricorso al fine di verificare se il



relativo contenuto è stato veicolato o meno, senza distorsioni, all'interno della decisione. Nondimeno, nel caso in esame qualsivoglia denuncia di eventuale travisamento della prova risulta pregiudizialmente inibita dal rilievo che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, la novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006 consente la deduzione del vizio di travisamento della prova, in ipotesi di doppia pronuncia conforme, nel solo caso in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle censure fatte valere in via di impugnazione, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, ostandovi altrimenti il limite del devoluto, che non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (cfr., ad es., Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 26921701). A ciò si aggiunga, infine, che nel dedurre un travisamento della prova la parte deve trascriverla integralmente od allegare in copia il documento in cui essa è consacrata (il che non è avvenuto nel caso di specie), evidenziando l'esatto passaggio in cui si annida il vizio: diversamente, non consentendo la citazione di alcuni brani della prova l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto, il ricorso non è autosufficiente (cfr., In forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto. ( cfr. ex multis Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008 - dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 24102301).

Muovendo dai cennati principi non appare in alcun modo configurabile alcun vizio motivazionale risultando evidente che i ricorrenti mirano, in ultima analisi, ad una alternativa lettura dei fatti inammissibile in questa sede.

Va del resto considerato che la Suprema Corte non può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).

2.4. I giudici di merito hanno pure accertato, la natura usuraria del prestito avendo ricostruito la pattuizione di interessi pari al 50% al mese nonché il pieno coinvolgimento anche di (omissis) la quale, in più occasioni, aveva tenuto diretti contatti con la vittima in sostituzione del coniuge (omissis): svolgendo un ruolo attivo nella rinegoziazione del prestito ed apparendo pienamente consapevole della illiceità del rapporto, tant'è che in una occasione aveva invitato la vittima a non parlare per telefono.

2.5. Orbene i ricorrenti tentano, in realtà, di far leva sulla asserita autonomia dei singoli elementi indiziarie e, quindi, di frazionare l'insieme del quadro probatorio al fine di meglio confutarlo. Per contro, come ha ripetutamente ritenuto la Corte di Cassazione, la rilevanza dei



singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inadeguati a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati.

Occorre, altresì, rilevare che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).

Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine ai reati di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

3. Il secondo motivo del ricorso proposto dal (omissis) è manifestamente infondato.

Correttamente i giudici di merito hanno negato il chiesto beneficio della sospensione condizionale della pena avendone l'imputato già fruito in altre occasioni, secondo quanto si desume dal certificato del Casellario Giudiziale n. 5967/2018/R in atti (vedi sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 29/03/2002 e sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 29/03/2005 ivi richiamate).

4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro duemila ciascuno.

**P.Q.M.**

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 9 Luglio 2020


II consigliere estensore

Fabio Di Pisa



II presidente

Mirella Cervadoro



6

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 19 OTT. 2020



IL CANCELLIERE  
Claudia Pianelli

